

ITINERARI DEL DIRITTO EREDITARIO

*Gianni Galli*¹

1. Chi sia introdotto al diritto delle successioni da uno degli attuali manuali di diritto privato, constaterà de plano la sostanziale coincidenza tra quanto oggi se ne scrive e le pagine di analoghi testi di più antica data, compresi quelli immediatamente successivi l'entrata in vigore del 'commercializzato' codice civile del 1942.

Anche ora, se ne individua la fonte regolatrice nel secondo libro del codice. E come allora, è diffusa convinzione che il diritto ereditario sia finalizzato a conservare il patrimonio del defunto in ambito familiare; e che le successioni siano radicate sulla famiglia da un lato, sulla proprietà dall'altro.

Tuttora si dà conto della presenza di due modelli di famiglia: la nucleare, dedotta dal decalogo dei legittimari di cui all'art. 536; e quella allargata, implicita nella più lunga enumerazione dei successori legittimi dell'art. 565.

Quanto alla proprietà, si seguita a citare l'art. 922, per mostrare che l'acquisto di tale diritto può derivare anche da successione; e a richiamare l'art. 42 comma 4 Cost., per specificare che «i diritti dello Stato sulle eredità» si risolvono nell'imposta di successione.

Nel 1923 l'imposta c'era già; e Enrico Finzi la qualificava «riserva legittima», indicando nel creditore del tributo, nello Stato cioè, un «legatario necessario».

Quasi per inaugurare questo nuovo secolo con un segno di diversità, ad entrare nel merito dell'imposta è direttamente il legislatore ordinario: naturalmente il richiamo è all'art. 13 della l. 18 ottobre 2001 n. 383, ovviamente applaudito dalla convenienza dei contribuenti. Gli autori dei manuali, e i civilisti in genere, sembrano indifferenti, non cogliere la

¹ Gianni Galli è ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso l'Università degli Studi di Firenze.

novità: quasi nessuno ne scrive, qualche sporadico cenno è relegato nel fondo di una nota. Ciò non esime dall'osservare che qualunque legge ordinaria che, pur con tutte le migliori intenzioni e ragioni del mondo, sopraggiunga ad abolire quell'imposta, per automatico implicito elimina «i diritti dello Stato sulle eredità»; e dunque, per giunta con procedura impropria, un frammento di Costituzione.

Immagini di staticità e di immobilità, dunque e comunque; e fanno supporre un secondo Libro del codice immutato, restato qual era nel 1942.

Sicché, verrebbe da emblematicamente figurare le successioni *mortis causa* come una sorta di isola, a suo modo felice: circondata dall'«ampio mare aperto» in cui si trovano da sempre gli istituti civilistici; non lambita dall'onda della «decodificazione», da leggi speciali che – notoriamente e per lo più malamente – hanno eroso e sconvolto articoli e capi e titoli di altri libri del nostro codice; ignota a Carte, regolamenti e direttive europee, come al mercato e alla concorrenza.

2. Un'isola in quei termini tratteggiata, un uomo del XVI secolo com'era Thomas More, l'avrebbe chiamata Utopia, con quel nome intendendo l'isola «che non c'è».

E in effetti non c'è, perché è scontato che si debba attualmente fare i conti con uno scenario sostanzialmente e non poco diverso.

Anzitutto, il codice non è più fonte esclusiva della disciplina delle successioni: vi concorrono alcune delle leggi speciali, altrettanto ordinarie e non meno di quello vigenti.

Quanto la coesistenza non significhi uniformità tra le regole ordinarie del primo ed i contenuti speciali delle seconde, lo si può verificare e dedurre indagando tra i dati normativi.

Constatare il silenzio del codice sulle sorti *mortis causa* di quel «complesso di beni» (produttivi) cui l'art. 2555 dà il nome di azienda, comporta che anch'essi, secondo le regole ordinarie delle successioni compongano il *relictum*; che ve ne facciano parte né più né meno che qualunque altro bene confluito nell'*universum ius defuncti*, senza avervi alcuna autonoma considerazione in relazione alla loro provenienza e quanto alla loro destinazione strumentale.

Da lì, a seguito dell'accettazione, come ogni altro bene e ancora secondo le regole del codice, defluiscono nel patrimonio dell'erede, quale subentrante al defunto nella titolarità dei rapporti patrimoniali. Se la vocazione è plurima, il compendio ereditario di cui sono contitolari gli accettanti è tra loro diviso in proporzione alle quote di competenza di ognuno; e niente esclude che, nel procedere a formazione e a distribuzione delle quote, sia possibile accentrare in un'unica porzione il complesso dei beni aziendali, convenendo i coeredi di assegnarla *in toto* ad uno di loro.

Quanti siano convinti di «seguir virtute e canoscenza» riconoscendosi nel principio che finalizza la successione nell'allocare la ricchezza del defunto nell'ambito della sua famiglia, saranno confortati da tali risultati. Anche perché essi non cambiano se i condividenti, anziché valorizzare i beni aziendali concentrandoli nella composizione delle quote, decidessero di dividere la massa patrimoniale in porzioni, distribuendosele ed assegnandosele in proprietà esclusiva.

In quest'ultimo caso, a ben vedere qualcosa comunque cambia: necessariamente la distribuzione frazionata comprende, infatti, anche i singoli beni aziendali; e la disgregazione del (loro) «complesso» che ne consegue, inevitabilmente segna anche la probabile scomparsa dell'azienda caduta in successione.

Che il risultato, effetto naturale di una concezione statica della proprietà ed effetto giuridico della decisione dei coeredi, configga con le ragioni dell'utilità sociale e della funzione sociale della proprietà, oltre che del mercato e della concorrenza cui siamo quasi tutti ormai abituati, mi sembra evidente.

Viceversa all'impresa agricola, il primo e l'ultimo comma dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982 (non modificati né integrati dalla successiva legge n. 29 del febbraio 1990) riversano tutt'altra considerazione. E lo sente anche un cieco che in quell'ambiente – pur sempre successorio, ma dalla disciplina anomala e non poco diversa rispetto alle regole ordinarie – risulta in larga parte impraticabile il tradizionale principio della trasmissione della ricchezza del *de cuius* in ambito familiare.

Per il primo comma, nel «caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale [...] o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari delle stesse».

In altre parole: una successione *mortis causa*, supposta a vocazione plurima, in un fondo rustico. Questo, che secondo le regole codicistiche poc'anzi considerate dovrebbe entrare a comporre la massa ereditaria, in effetti c'entra: non perché la legge speciale n. 203 se ne interessi, ma perché sembra dare per scontata l'applicazione delle regole del codice, sicché i coeredi diventano *mortis causa* contitolari anche del fondo rustico.

Secondo la legge speciale, il fondo entra però nella comunione ereditaria con la sua specificità d'essere bene strumentale all'esercizio di un'attività agricola. Ed è per ciò che da un lato, per preservare la continuità di quell'attività *post mortem*, la norma discrimina i comunisti per considerare e tutelare la sola posizione di «quelli tra gli eredi» che *ante mortem* risultano «in esercizio», essendo imprenditore a titolo principale o coltivatore

diretto; dall'altro, per mantenere integra la destinazione produttiva del fondo, è come se congelasse la comunione, *ope legis* facendo oggetto di un contratto di affitto agrario, di «durata minima di quindici anni» (art. 1), le quote degli eredi che difettano degli indicati attributi.

Della stessa 'filosofia' è applicazione l'ultimo comma del medesimo articolo, se la morte «dell'affittuario mezzadro» di fondo rustico non risolve il contratto in corso di cui era parte il *de cuius*, qualora «tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato o continui a esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal comma 1».

Quindi: diversamente dal codice – che si è visto indifferente circa il «complesso» dei beni aziendali caduti in successione; e del resto per la vocazione dei legittimari è necessario e sufficiente il possesso di uno *status* – la concezione dinamica che della proprietà ha la legge speciale, si preoccupa eccome della sorte del bene produttivo; e senz'altro si occupa del mercato.

Per tale risultato si serve di un suo strumentario, con cui introduce limiti particolari alla proprietà, di cui era del resto presagio nell'art. 832 c.c.; le impone vincoli e obblighi al «fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo», che è obiettivo della prima parte dell'art. 44 comma 1 Cost.; ne rimodella contenuti e poteri per assicurarne la funzione sociale di cui all'art. 42 Cost.; strumentalizza e valorizza la posizione soggettiva di alcuni soggetti (forse, ma secondariamente) anche al fine «di stabilire equi rapporti sociali».

In questo contesto produttivistico, si noti anche l'art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, dove è in parola una persona «possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999», la quale «dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile [...], almeno il cinquanta per cento del proprio tempo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro». Perché? Perché, se dotato di quel *curriculum*, è idoneo a salvaguardare quell'«Integrità aziendale» cui è intitolato il capo II del medesimo decreto; e probabilmente anche perché, in un settore che assorbe per sovvenzioni una rilevante massa finanziaria del bilancio dell'Unione europea, sono necessarie scelte avvedute.

Vorrei da ultimo tentare di estrarre dalla zona d'ombra in cui è ancora relegata, quell'impresa familiare nel cui nome l'art. 89 della legge di riforma della famiglia – quella «classica», tradizionale, fondata sul matrimonio – ha inserito nel titolo VI del primo libro del codice l'aggiuntiva sezione VI al capo VI (sui regimi patrimoniali della famiglia), esaurendola nell'unico art. 230 *bis*.

Nonostante che l'*incipit* – «Salvo che non sia configurabile un diverso rapporto» – sembri indicarne il valore residuale e quasi candidarlo a pren-

dere posto nel novero degli argomenti di cui è pressoché inutile occuparsi, riletto oggi, quell'articolo mi sembra norma più di altre significativa.

Riassume ed esplicita in via applicativa i principi ispiratori che la riforma del 1975 mutuava tardivamente dalla Carta costituzionale del 1948, al termine di un lungo, contrastato *iter* parlamentare. E contemporaneamente fa intravedere una pratica di relazioni interpersonali e familiari, senz'altro diversa dal modello autoritario e paternalistico che il legislatore del codice aveva dedicato alla famiglia, in articoli successivamente discussi ed anche contestati da settori della dottrina civilistica sensibili ai valori costituzionali, oltre che dalle sentenze della giurisprudenza soprattutto costituzionale. Radicando in loro sostituzione eguaglianza dignità solidarietà, la riforma intendeva estirparli; ma li avevano già prima spontaneamente dismessi ed archiviati i concreti comportamenti di una società che nel frattempo era cambiata.

Letti con cura, i sei commi dell'art. 230 *bis* c.c. sono occasione di confronti suggestivi.

Combinato col primo, il secondo comma è impastato dell'eguaglianza degli artt. 3 e 37 Cost.: prestato «in modo continuativo [...] nell'impresa familiare», il «lavoro della donna» è infatti «considerato equivalente a quello dell'uomo». Nel primo comma (ma pur in modo diverso, anche nel quarto), lo stesso principio dell'eguaglianza si compone con quelli altrettanto costituzionali di democraticità e di partecipazione: «Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa». Quanto ad altro inciso dello stesso comma – «il familiare [...] partecipa agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato», la sua frase finale ripete pari pari l'inizio dell'art. 36 comma 1 Cost. dedicato al «diritto a una retribuzione».

E quando il terzo comma «intende [...] per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo», non traspaiono le forme dell'impresa artigiana, oppure di una di quelle piccole imprese, con cui l'operosità di molte famiglie italiane concorre «al progresso materiale o spirituale della società», com'è scritto nell'art. 4 comma Cost., partecipa alla competitività del nostro Paese, come direbbero gli economisti?

Che poi anche l'impresa familiare possa cadere in successione, appartiene alla consapevolezza del 5 comma: «In caso di divisione ereditaria», i familiari che hanno prestato «in modo continuativo» attività lavorativa nell'impresa di cui è parola nel 1 comma, «hanno diritto di prelazione sull'impresa». Evidentemente, il conferimento di quel diritto potestativo accentua il risultato riscontrato nell'art. 49 della leg-

ge n. 203 del 1982, e segna un ulteriore episodio di deroga alle regole successorie del codice.

È infine curioso che proprio nel momento stesso in cui inizia a delineare i tratti di una nuova e recente disciplina, l'art. 768 *bis* comma 1 c.c. voglia esprimere una sorta di ossequio: «È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare [...]». Forse, se il legislatore avesse indagato in proprio sull'utilità di utilizzare il «diritto di prelazione sull'impresa» per conseguire l'obiettivo proposto col patto di famiglia, anziché lavarsene le mani e con quel rinvio fin troppo sbrigativo delegare all'interprete responsabilità e rischi circa la verifica di incompatibilità comunque evocate, forse avrebbe potuto convenire che del patto di famiglia poteva e si poteva anche fare a meno.

3. Seguitando a ragionare nel vigente contesto di pluralismo delle fonti che regolano attualmente il diritto ereditario, evocate dalla suggestione preziosa di un aggettivo proposto da Francesco Santoro Passarelli per significativamente indicare regimi successori devianti e devianti rispetto alle regole proprie del codice, ci si può ulteriormente addentrare nel variegato panorama delle successioni anomale.

Dei frammentati episodi normativi che le costituiscono, e che per diffusa convinzione hanno aperto breccie al principio di unità della successione, solo alcuni fanno mostra di sé fuori del codice.

Altri vi sono stati invece innestati da qualche legge speciale, in modi disparati.

Perché a volte – tra altri, esemplari l'art. 692 sulla sostituzione fedecommissaria, il 2120 sul trattamento di fine rapporto – si mantiene lo stesso numero ad un articolo che c'era, ma sostituendogli integralmente il contenuto, di solito aumentandone i commi. Altre volte, più consistentemente incidendo su un intero titolo – per esempio il VI del primo Libro, con la riforma del diritto di famiglia del 1975 – se del caso se ne accompagna l'eco tra libri diversi del codice: per quelli indotti dalla riforma appena citata, si guardi gli assestamenti indotti sui legittimari dell'art. 536 sgg., del secondo Libro; all'interno di questo, all'*incipit* dell'art. 458 – «Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768 e seguenti» – che preavverte che col capo V *bis* (art. 768 *bis-octies*) aggiunto al titolo IV, è stato introdotto il patto di famiglia. Se il patto di famiglia è sicuramente un contratto e non un patto successorio, collocandosene la sua disciplina in una sede più opportuna, si sarebbe evitato quell'*incipit* infelice e improprio.

Con la riforma del diritto di famiglia, il coniuge (superstite) diventa il *dominus* del diritto ereditario codicistico: è in cima all'elenco delle «persone a favore delle quali» l'art. 536 sgg. «riserva una quota di eredità

o altri diritti nella successione»; è pure primo nel decalogo delle categorie di successibili dell'art. 565, ai quali si devolve l'eredità nella successione legittima.

Le successioni anomale, apparentemente non contraddicono quella scelta; sembrano anzi confermarla e farla propria.

Nella legge del luglio 1978 sull'equo canone, per l'art. 6 comma 1, «caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto [di locazione ad uso abitativo] il coniuge...»; con le stesse parole, il corrispondente comma dell'art. 37 comma 1, indica ai conduttori genericamente «coloro che [...] hanno diritto a continuarne l'attività»; il comma successivo dello stesso articolo lascia intendere di più: «In caso di separazione [...], di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione [ad uso diverso dall'abitativo] si trasferisce al coniuge, anche se non conduttore, che continui nell'immobile la stessa attività». Prevede l'art. 2122 c.c. che le indennità dovute in mancanza di preavviso ai sensi dell'art. 2118 e il trattamento di fine rapporto, le c.d. liquidazioni in altre parole, attualmente disciplinato dagli 11 commi dell'art. 2120 e dovuto «ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato», «caso di morte del prestatore di lavoro [...] devono corrispondersi al coniuge» e «ai figli».

Nei brani che ho volutamente riportato monchi, la coesistenza delle fonti non crea contrapposizioni o fratture. L'anomalia successoria risulta infatti dopo; e la registra chi ne prosegue la lettura, comunque costretto a rilevare l'inconsistenza di un tratto comune tra le diverse figure.

Se «vivevano a carico» del defunto prestatore di lavoro, indennità e liquidazione di cui all'art. 2122 «devono corrispondersi» anche «ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado». Quanto al coniuge superstite nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, «se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno», l'art. 12 *bis* introdotto nella legge sul divorzio dalla l. n. 74 del 1987, gli riconosce il «diritto [...] a una percentuale», pari «al quaranta per cento» del totale dell'indennità di fine rapporto «percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto», «riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio».

Ai sensi dell'art. 17 della l. 17 febbraio 1992 n. 179, nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa, al socio assegnatario di alloggio che è morto, succedono come soci ed assegnatari il coniuge, in sua mancanza i figli minorenni ovvero il coniuge separato, e in ulteriore subordine anche il convivente *more uxorio*.

Al defunto conduttore dell'art. 6 della legge sull'equo canone, succedono anche «parenti e affini con lui abitualmente conviventi». Di quell'articolo, la Corte costituzionale dichiarerà l'illegittimità «nella parte in cui non prevede tra i successibili [...] il convivente *more uxorio*».

4. La legge sulle cooperative edilizie a proprietà indivisa, cui appartiene il più sopra citato art. 17, è datata 1992; del 1988, è l'appena menzionata sentenza della Corte.

L'esplicita considerazione del convivente *more uxorio* da ambedue giuridicamente tutelato, ciascuna a suo modo e per quanto di rispettiva competenza, direttamente quindi o in via interpretativa, ha per implicito riferimento una coppia di persone di sesso diverso.

A quei tempi, indicandosene la portata innovativa, la sentenza fece notizia; la legge assai meno.

Le si può assumere entrambe a metro di misura dei mutamenti che intervengono nella famiglia, assieme agli altri istituti civilistici immersa nell'«ampio mare aperto» che è la storia, le cui correnti culturali, sociali, politiche, economiche, religiose, giorno dopo giorno ne rimodellano contenuti e contorni: a distanza di vent'anni poco più o poco meno, alla sensibilità di qualcuno dei contemporanei potrà risultare perfino discriminatorio un interesse per le convivenze *more uxorio* e non anche per quelle omosessuali. Non a caso, del resto, la qualificazione in latino di ieri, ha oggi ceduto il passo a quella di convivenza di fatto.

Comunque, che la nostra società sia ormai popolata anche di convivenze è sotto gli occhi di tutti. Esistevano da tempo, vituperate o tollerate, sommerse o palesi che fossero, ben prima della legge sul divorzio. Attualmente nel nostro ordinamento hanno un qualche rilievo; provvidenzialmente, non solo quando siano autori o vittime di «abusi familiari», rispetto ai quali il titolo IX *bis* – inserito nel primo Libro del codice dalla l. 4 aprile 2001 n. 154 – parifica ed usa quali sinonimi gli *status* di coniuge e di convivente.

Il dato sociale anche giuridicamente acquisito, non significa che giuridicamente i problemi siano tutti risolti. Anzi.

Se di loro dovessi stilare un elenco, quello tutto nominalistico sul se anche le convivenze di fatto siano o meno meritevoli del nome di famiglia, lo metterei senz'altro all'ultimo posto.

I posti precedenti sarebbero occupati dalle questioni ancora in attesa di soluzione: *in primis* la stessa nozione di convivenza, che per essere tale ha da essere connotata di un *minimum* di durata, comunque accertabile; l'ammissibilità giuridica di una pluralità di convivenze parallele, cioè contemporaneamente attive in relazione ad uno o anche ad entrambi i *partner*; la concorrenza con la famiglia costituzionale dall'art. 29 fondata sul matrimonio, convivenza senz'altro privilegiata, e il conseguente conflitto tra la posizione del coniuge e la situazione del convivente (non mi par dubbio, tra l'altro, che vigente il matrimonio, e dunque anche durante la separazione tra coniugi, la convivenza di uno di loro con altro *partner* sia da considerarsi illecita), anche in termini di diritti patrimoniali, e quindi di diritti anche successori (quelli attribuiti al convivente, a chi farebbero carico o a chi verrebbero sottratti?).

E siccome convivenze e matrimoni si sciogliono, può pure darsi che almeno uno dei due divorziati componga successivamente una nuova famiglia o una nuova convivenza. Magari unendo i propri ai figli dell'altra persona; magari insieme generando ulteriori comuni figli. In tal modo acquista consistenza il modello delle c.d. «famiglie ricomposte» – o delle «comunità di vita allargate», come preferisce denominarle un'ordinanza del 2003 della Corte costituzionale – mentre la distinzione che sembrava sopita tra fratelli germani, unilaterali, consanguinei, riacquista attualità.

In un panorama tanto articolato, qualcuno vi trova formazioni familiari in divenire; altri, non tanto la famiglia quanto le famiglie, la famiglia e un arcipelago di famiglie.

Dentro quella realtà, l'ordinamento mi sembra a suo agio finché considera, anche negli aspetti patologici e nei profili successori, la famiglia «classica» fondata sul matrimonio; e che si muova con particolare circospezione nell'arcipelago delle convivenze: di qualche loro frammento si fanno carico, pressoché esclusivamente, le successioni anomale.

Che tutto ciò abbia a che vedere con un diritto ereditario che nell'attualità rispecchia sempre meno la circolazione della ricchezza in ambito familiare e meno garantisce la conservazione del patrimonio all'interno della famiglia, ho cercato di dimostrare introducendo elementi ed offrendo indicazioni.

Quanto poi ad ancorare alla famiglia il diritto delle successioni, è stato argomento probabilmente fondato finché la si identificava in un modello certo e di univoca accezione. Ma quell'ormeggio, in un arcipelago di famiglie, tra formazioni familiari in divenire, tra famiglia e famiglie, è attualmente problematico, incerto già per il fatto che il suo stesso nome ha polisenso significato.

Oltre tutto è pensabile che, in misura maggiore di quanto già avviene, la disciplina ereditaria risentirà dell'avvenuta frantumazione della famiglia; e prima o poi, anche dei problemi nuovi proposti alla famiglia da una società che si dice multietnica.

Mi pare scontato che a provvedervi sarà in futuro una legge speciale; volendo, con nuovi articoli commi o capi inseriti nel Libro secondo.

5. Anche l'altro riferimento delle successioni, la proprietà cioè, dal 1942 così profondamente trasformata ed incisa per aver vissuto in scenari radicalmente diversi – i tempi faticosi e laboriosi della ricostruzione riuscita del dopoguerra, dell'industrializzazione, dello spopolamento delle campagne e dell'inurbamento, dell'emigrazione all'estero e di quella tra il Sud e il Nord del nostro Paese, della nascita delle Comunità europee. Quelli successivi che durano fino ai primi anni '90, in cui la c.d. mano pubblica progressivamente detiene o controlla comparti importanti del-

l'industria e dei servizi, l'80 per cento del settore bancario e di quello assicurativo; in cui lo Stato faceva l'imprenditore, e c'erano il Ministero delle partecipazioni statali e l'IRI e l'ENI e l'EFIM ed altri enti pubblici economici ancora. Quelli a noi più contemporanei, in cui l'anzidetto Ministero è smantellato, IRI ed EFIM sono messi in liquidazione, enti che prima non lo erano sono trasformati in società per azioni, le quali in tutto o in parte sono poi immesse sul mercato; anni in cui il nostro ordinamento fa i conti con la cadenza di Trattati europei che si susseguono in rapida successione, con i pochi regolamenti e le molte direttive europee che introducono mercato concorrenza consumatori; anni di immigrazioni di globalizzazione di tramonto della solidarietà –, meriterebbe analisi ed approfondimenti senz'altro di vasta portata.

Oltre tutto, in quelle vicende è possibile leggere il frequente intersecarsi della famiglia o delle famiglie con la proprietà o con le proprietà, e viceversa; e quanto il variabile modificarsi dell'una incida sull'altra.

Nelle pagine esemplari de *La proprietà e le proprietà*, come le altre, indimenticabili per sensibilità e sapienza non solo giuridiche, anni fa Salvatore Pugliatti aveva evidenziato il pluralismo degli statuti proprietari allora vigenti. Ora, ragionando su una moltitudine di nuove figure e situazioni proprietarie, quelle connesse al *trust* comprese, altri indica l'itinerario *Dalla new property alle new properties*.

Dunque, una frantumazione assai analoga a quella rilevata a proposito della famiglia; e non meno di quella probabilmente destinata ad ulteriori scomposizioni in un sistema orientato sul consumo.

Forse una proprietà distribuita, di massa, in stile 'mordi e fuggi', sdrammatizzerà l'immagine di cui Stefano Rodotà ha ammantato quel 'terribile' diritto. E del resto mi sembrano dimostrarlo *a contrariis* i numerosi episodi minuti di vita quotidiana, in cui si va smarrendo la sua tutela: per rimanere ad un unico esempio, penso non solo ai ladri impuniti di biciclette e di tante altre numerose cose, a chi appoggia con noncuranza la propria bicicletta alla facciata di edifici cui quindi si assegna un'impropria funzione di sostegno, ad altri che imbrattano muri altrui con propri graffiti, immagini e simboli sessuali, messaggi di varia natura, dichiarazioni d'amore più o meno struggenti, invettive o atti di fede, politica o sportiva che siano.

Su alcuni degli effetti conseguenti alla considerazione che il Libro delle successioni dedica ad una proprietà principalmente statica, mi sono in precedenza non poco soffermato, anche nel tentativo di evidenziare episodi normativi che vi hanno invece impresso tendenze dinamiche.

Ad allargare la loro traccia, si inseriscono da ultimo un decreto legge ed una legge, apparentemente sensibili al mercato ed all'impresa.

Pur malamente, sul versante della circolazione dei beni, il primo esprime il tentativo di contemperare gli effetti dell'azione di riduzione, che nel codice notoriamente presidia i diritti dei legittimari, con

la tutela di terzi aventi causa dal beneficiario di una donazione immobiliare, sui quali il rischio dell'azione di riduzione pesa come la spada di Damocle.

Gli articoli in considerazione erano il 561 e il 563, nel testo che avevano dal 1942. I numeri sono rimasti quelli, ma il loro contenuto disciplinare è cambiato.

Se c'è bisogno di una specificazione, può intanto indicarsi il contorto procedere con cui l'art. 4 *nonies* del d.l. 14 marzo 2005 n. 35 – intitolato alla competitività, sicché la legittima ci sta come il classico 'cavolo a merenda', anche per chi creda nell'unitarietà dell'ordinamento giuridico – introduce nell'art. 561 comma 1 c.c. due nuovi periodi; e dopo le parole «immobili donati» presenti nell'art. 563 comma 1 c.c., aggiunge la frase «e non sono trascorsi venti anni dalla donazione», nella quale la l. 28 dicembre 2005 n. 263 inserisce a sua volta – peraltro opportunamente, perché nemmeno in sede di conversione il Parlamento aveva rilevato la mancanza del *dies a quo* – le parole «trascrizione della».

Oltre a ciò – che certamente non consolida la pretesa che *ignorantia legis non excusat*, e deprime quanti sono in attesa di processi di semplificazione ripetutamente invocati e promessi ma anche in quel modo mantenuti – sorprende non poco che quanto il legislatore sembra dare con la mano con cui parzialmente comprime il tempo pressoché infinito della tutela dei legittimari, lo ritolga con l'altra quando – con la nuova dizione dell'art. 563 comma 4 c.c. – concede loro di trascrivere la propria opposizione alla donazione, con l'effetto di sospendere il termine ventennale di efficacia della riduzione nei confronti dei terzi: «il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'art. 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione».

In virtù di ciò si torna al punto di partenza; sicché il nuovo costrutto normativo pare risolversi in un modesto castello di carte.

Pure sul versante della successione nell'impresa, in ambito familiare e *inter vivos* operata, l'intervento legislativo è tutt'altro che esemplare: per quanto dice e per come lo dice.

Senza infrangere il divieto di patti successori e quindi confermando che la vocazione contrattuale non s'ha da fare, e a ben vedere (nonostante cioè l'affermazione dell'art. 768 *quater* comma 4) senza troppo rimuovere dei consueti strumenti di tutela dei legittimari, gli otto articoli di cui si compone il capo V *bis* – inserito alla fine del titolo IV del secondo Libro del codice dall'art. 2 della l. 14 febbraio 2006 n. 55 – tentano di aprire una strada alla successione *inter vivos* nell'impresa.

E lo fanno attribuendo effetti immediati alla stipula per atto pubblico (art. 768 *ter*) del «patto» di famiglia – peraltro, per ben dieci volte, gli

art. 768 *bis-octies* lo dicono «contratto» – intervenuto tra i «discendenti» e un «imprenditore» che loro «trasferisce, in tutto o in parte l'azienda»; oppure (ma al posto della «o» disgiuntiva, nell'art. 768 *bis* c'è invece una «e» congiuntiva) tra i discendenti e «il titolare di partecipazioni societarie», che loro «trasferisce, in tutto o in parte le proprie quote».

Con fatica e non sempre con successo divincolandosi tra riduzione, collazione e divieto di patti successori, a volte modellando il testamento, a volte adottando schemi contrattuali – dal mandato *post mortem* alla donazione, quest'ultima, con patto di premorienza del donatario oppure con riserva di usufrutto o ancora modale – e più spesso utilizzando le forme offerte dal diritto societario adattate con accorte previsioni statutarie – dalla società a responsabilità limitata a quella in accomandita –, l'autonomia negoziale ha tentato di definire soluzioni adeguate a progetti di successione imprenditoriale, in modo da evitare che la morte possa comportare smembramento e frantumazione aziendale, ed anche per individuare al meglio il «nuovo» imprenditore in caso di pluralità di discendenti.

In termini legislativi se n'erano occupati il primo e l'ultimo comma dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982, più sopra intercettata.

Nello stesso tentativo, si cimenta ora il neonato «patto di famiglia», di conio legislativo ed impostato sulla famiglia «classica», quella fondata sul matrimonio e dunque sui legittimari dell'art. 536 c.c.: al «contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore» (art. 768 *quater*, comma 1).

Incidentati come sono da difficoltà esegetiche ripetute e complesse, enunciate e denunziate fin dai suoi primi interpreti, e dunque segnati dalle incertezze indotte da un testo mal formulato, gli articoli estemporanei sul «patto» mi sembrano tratteggiare le fattezze di un topolino, poco o nulla di una montagna.

Forse sono figli della fretta – di solito cattiva consigliera – nel tentativo di evitare una messa in mora rispetto a raccomandazioni europee sulla successione generazionale nell'impresa che attendevano da tempo la risposta normativa del nostro legislatore. Forse intendono mettere una pezza a fronte di una modifica al divieto di patti successori, anch'essa attesa ma che tarda ad arrivare; oppure ad ipotesi di revisione delle norme sui legittimari, anacronistiche alcune o diventate occasione e fonte di esosi privilegi, anziché essere strumenti di tutela e di solidarietà.

Ma sono solo congetture. E non cambiano il risultato; e nemmeno il giudizio.